



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9313 del 2013, proposto da:

Soc Incar Srl, Soc Vetarco Srl, rappresentate e difese dagli Avv. ti Carlo Borromeo, Giovanna Angelini (in sostituzione dell'originario difensore Avv. Chiara Appicciutoli), con domicilio eletto presso Carlo Borromeo in Roma, via Nizza, 45;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dello Sviluppo Economico;

nei confronti di

Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, costituitosi in giudizio,

rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta N.142;

Coreve Consorzio Recupero Vetro, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Antonella Capria, Piero Fattori, Teodora Marocco, Antonio Liroso, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni,Origoni,Grippo&Partners in Roma, via delle Quattro Fontane N.20;

Cial Consorzio Imballaggi Alluminio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Gianni Forlani, Antonella Terranova, Fabio Ferraro, con domicilio eletto presso Gianni Forlani in Roma, via Antonio Bertoloni, 14;

Soc Barilla G e R Fratelli Spa, n.c.;

Soc Ferrero Spa, n.c.;

Comieco Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, n.c.;

Rilegno Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi in Legno, n.c.;

Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, n.c.

per l'annullamento

precisa sospensione dell'efficacia,

Decreto Interministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero

dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica e di Coreve Consorzio Recupero Vetro e di Cial Consorzio Imballaggi Alluminio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, avuto anche riguardo, nel bilanciamento degli interessi, all'esigenza di non pregiudicare la posizione di parte ricorrente in relazione alla natura e alla tempistica degli adempimenti richiesti, nelle more della definizione del giudizio nel merito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10731 del 2013, proposto da:

Anfima Associazione Nazionale Fra i Fabbricati di Imballaggi
Metallici e Affini, Soc Crown Imballaggi Italia Srl, Ardagh Group
Italy, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Marcello Adriano Mazzola,
Stefano Nespore, con domicilio eletto presso Ugo Sardo in Roma, via
Ildebrando Goiran, 23;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Ministero dello Sviluppo Economico, costituitisi in giudizio,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ricrea - Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli

Imballaggi in Acciaio, n.c.; Assofermet Associazione Nazionale
Imprese del Commercio e della Distribuzione di Metalli Ferrosi, n.c.;
Soc Pancrazio Spa, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero
dello Sviluppo Economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo
Economico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott.
Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Considerato che sussistono i presupposti per la concessione
dell'invocata tutela cautelare, avuto anche riguardo, nel
bilanciamento degli interessi, all'esigenza di non pregiudicare la

posizione di parte ricorrente in relazione alla natura e alla tempistica degli adempimenti richiesti, nelle more della definizione del giudizio nel merito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10848 del 2013, proposto da:

Rilegno - Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi di Legno, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Gian Domenico Mosco, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Frati Luigi Spa, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, avuto anche riguardo, nel bilanciamento degli interessi, all'esigenza di non pregiudicare la posizione di parte ricorrente in relazione alla natura e alla tempistica degli adempimenti richiesti, nelle more della definizione del giudizio nel merito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10849 del 2013, proposto da:

Ricrea - Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Gian Domenico Mosco,
Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore
Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero dello Sviluppo Economico, costituitisi in giudizio,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Carbognani Cesare Metalli Spa, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.7.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, avuto anche riguardo, nel bilanciamento degli interessi, all'esigenza di non pregiudicare la posizione di parte ricorrente in relazione alla natura e alla tempistica degli adempimenti richiesti, nelle more della definizione del giudizio nel merito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11110 del 2013, proposto da:

Corepla, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franco Ferrari,
con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di
Ripetta, 142;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero dello Sviluppo Economico, costituitisi in giudizio,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Cooperativa Coop Italia Spa, n.c.;

Soc Sanpellegrino Spa, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, avuto anche riguardo, nel bilanciamento degli interessi, all'esigenza di non pregiudicare la posizione di parte ricorrente in relazione alla natura e alla tempistica degli adempimenti richiesti, nelle more della definizione del giudizio nel merito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10609 del 2013, proposto da:

Consorzio Recupero Vetro - Coreve, rappresentato e difeso dagli
Avv. ti Antonella Capria, Piero Fattori, Teodora Marocco, Antonio
Lirosi, con domicilio eletto presso Studio Legale
Gianni,Origoni,Grippo&Partners in Roma, via delle Quattro
Fontane n.20;

Soc O i Manufacturing Italy Spa, Soc Saint-Gobain Vetri Spa,
rappresentati e difesi dagli Avv. ti Antonella Capria, Piero Fattori,
Antonio Lirosi, Teodora Marocco, con domicilio eletto presso
Studio Legale Gianni,Origoni,Grippo&Partners in Roma, via delle
Quattro Fontane n.20;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dello Sviluppo Economico;

nei confronti di

Soc Sarco Srl, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Territorio e del Mare del 26 aprile 2013, pubblicato in G.U. il 29 luglio 2013, n. 176.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, avuto anche riguardo, nel

bilanciamento degli interessi, all'esigenza di non pregiudicare la posizione di parte ricorrente in relazione alla natura e alla tempistica degli adempimenti richiesti, nelle more della definizione del giudizio nel merito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)